



COMUNE DI PALOMBARA SABINA

(PROVINCIA DI ROMA)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 28.11.1997

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 20.01.2006

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2017

CAPO I
Disposizioni preliminari generali

- Art. 1 :**Oggetto del regolamento.
- Art.2:** Luogo delle adunanze consiliari.
- Art. 3:** Funzioni rappresentative.

CAPO II
**GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE**

- Art. 4:** Costituzione dei gruppi consiliari.
- Art. 5:** Conferenza dei Capigruppo.
- Art. 6:** Commissioni consiliari.
- Art. 7:** Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.
- Art. 8:** Revoca.

CAPO III
DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 9:** Dritti dei Consiglieri.
- Art. 10:** Mozioni.
- Art. 11:** Interpellanze.
- Art. 12:** Interrogazioni.
- Art. 13:** Mozioni, interpellanze e Interrogazioni. Discussione congiunta.

CAPO IV
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

- Art. 14:** Convocazione del Consiglio comunale.
- Art. 15:** Distinzione delle sedute - Definizione.
- Art. 16:** Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.
- Art. 17:** Ordine del giorno.
- Art. 18:** Deposito degli atti per la consultazione.

CAPO V
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

- Art. 19:** Insediamento del Presidente
- Art. 20:** Attribuzioni del Presidente.
- Art. 21:** Disciplina delle adunanze.
- Art. 22:** Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.
- Art. 23:** Segreteria dell'adunanza.
- Art. 24:** Scrutatori - Nomina – Funzioni.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 25: Dei posti e degli interventi.**
- Art. 26: Ordine dei lavori - Sedute deserte.**
- Art. 27: Inizio dei lavori.**
- Art. 28: Relazione introduttiva.**
- Art. 29: Disciplina degli interventi.**
- Art. 30: Comportamento dei Consiglieri.**
- Art. 31: Esercizio del mandato elettivo.**
- Art. 32: Fatto personale.**
- Art. 33: Pregiudiziali e sospensive.**
- Art. 34: Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.**
- Art. 35: Adunanze aperte.**
- Art. 36: Formulazione delle proposte.**
- Art. 37: Chiusura della discussione.**
- Art. 38: Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.**

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

- Art. 39: Sistemi di votazione.**
- Art. 40: Ordine di discussione e della votazione.**
- Art. 41: Interventi nel corso della votazione.**
- Art. 42: Mozione d'ordine.**
- Art. 43: Dichiarazione e di improponibilità e di inammissibilità.**
- Art. 44: Dichiarazione di voto.**
- Art. 45: Computo della maggioranza.**

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

- Art. 46: Verbale delle sedute - Contenuto e firma.**
- Art. 47: Approvazione del verbale della precedente seduta.**
- Art. 48: Comunicazione delle decisioni del Consiglio.**

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 49: Interpretazione del regolamento.**
- Art. 50: Pubblicità del regolamento.**
- Art. 51: Diffusione del presente regolamento.**
- Art. 52: Entrata in vigore.**

CAPO I
Disposizioni preliminari generali

Art. 1
Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art .2
Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in: Via Piave, 35 e i cittadini ne sono informati mediante pubblici manifesti.
2. Il Presidente del Consiglio può convocarlo in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale.

Art. 3
Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri Comunali hanno la facoltà di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce, previa comunicazione del Sindaco.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE

Art. 4
Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne

- comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
 3. Nel caso che una lista abbia partecipato alle elezioni comunali col proprio simbolo e sia rappresentata da un solo consigliere comunale a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un Gruppo Consiliare.
 4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
 5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
 6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
 7. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.
 8. Per l'esplicazione delle loro funzioni consiliari vengono messi a disposizione dei Gruppi uno o più locali del Comune, stabilendo apposite turnazioni per consentire ai singoli Gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 5 Conferenza dei Capigruppo.

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente del Consiglio.
3. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
4. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
5. Delle riunioni delle Conferenze dei Capigruppo, a cura del Segretario Comunale o di un funzionario dallo stesso designato o da un membro della conferenza, viene redatto il verbale.

Art. 6 Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - consultive straordinarie di studio;
 - di inchiesta.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

Art. 7

Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Nei casi in cui la legge o lo statuto prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte i Consiglieri comunali, questi debbono essere sempre nominati o designati dal Consiglio, in seduta pubblica, con voto palese. La nomina di tutti i rappresentanti del Comune, non consiglieri, in detti organi, collegi o commissioni è di competenza del Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio, in preparazione delle proposte per le nomine e designazioni, indirà la conferenza dei Capigruppo. La proposta dovrà essere accompagnata, per i non consiglieri, da un dettagliato curriculum professionale dei proposti, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce, nonché dall'elenco dette altre cariche pubbliche ricoperte.
3. Per tutti i proposti dovrà essere allegata una dichiarazione di disponibilità.

Art. 8

Revoca.

1. I singoli rappresentanti nominati o designati incorreranno nella revoca:
 - a seguito di eventuale passaggio dalla maggioranza alla minoranza consiliare e viceversa;
 - per non aver preso parte a tre sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti;
 - quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di Consigliere Comunale;
 - per non aver partecipato alle audizioni disposte dalle commissioni consiliari;
 - nel caso in cui venga meno la fiducia del Consiglio Comunale a seguito di votazione di apposita mozione di sfiducia proposta da qualsiasi Consigliere comunale.
2. Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze, assegnando un termine di 10 giorni per le eventuali giustificazioni.
3. I provvedimenti di revoca devono essere motivati.
4. Sia i provvedimenti di nomina e designazione, che quelli di revoca, disposti dal Sindaco, dovranno essere comunicati al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 9

Dritti dei Consiglieri.

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 10 Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve avere luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione dei Consiglieri.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.
4. Sempre 5 minuti hanno a disposizione il Sindaco, o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione della mozione, dovrà essere data esecuzione, a cura del Sindaco e del Segretario Comunale, al provvedimento in essa richiamato.

Art. 11 Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali stiano per adottare determinati atti o atteggiamenti, ovvero la ragione per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.
2. L'interpellante ha il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o della Giunta.
3. Qualora l'interpellante, dichiarando dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro consigliere.
4. Perché l'interpellanza possa essere trasformata in mozione è necessaria la presenza in aula dei 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati, nel computo non viene considerato il Sindaco.
5. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 12 Interrogazioni.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco e agli Assessori.
2. L'Interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
 - se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati il seguente ordine e tempi:
 - l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti.
6. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale al principio di seduta del Consiglio Comunale. In questo caso la risposta può essere differita alla seduta successiva.

Art. 13 Mozioni, interpellanze e Interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo come in precedenza stabiliti.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Art. 14

Convocazione del Consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa legalmente le veci.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a. l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - b. il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - c. l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - d. il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - e. l'ordine dei giorni, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione. La comunicazione può essere fatta anche a mezzo telegramma.
4. Entro 20 giorni dalla richiesta scritta di almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio e ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. E' ammesso che la richiesta venga fatta oralmente al Presidente del Consiglio dai Consiglieri in persona durante le sedute del Consiglio Comunale. In tal caso il Segretario è chiamato a verbalizzare la richiesta e il verbale è controfirmato anche dai Consiglieri richiedenti.
6. Consiglieri singoli o più Consiglieri, ma in numero inferiore al quinto di quelli assegnati, nonché i Presidenti delle Commissioni Consiliari, possono chiedere la convocazione del Consiglio per trattare determinati argomenti. Il Presidente del Consiglio convocherà il Consiglio entro 60 giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 15

Distinzione delle sedute - Definizione.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche - segrete e aperte.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata

deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi, il Consiglio può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente del Consiglio, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 16

Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale tramite avvisi scritti, contenenti il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e le questioni da trattare (Punti all'O.D.G), da consegnarsi prioritariamente via posta elettronica a ciascun consigliere entro il termine di:

- cinque giorni per le convocazioni ordinarie;
- tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione per le convocazioni straordinarie.
- almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi.

2. Tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti, ai fini della carica, a dichiarare alla Segreteria al momento dell'insediamento gli indirizzi di posta elettronica, Certificata o Semplice, oltre al recapito fisico presso cui ricevere in forma cartacea le convocazioni, gli avvisi e le comunicazioni dall'Amministrazione. Qualora non in possesso di PEC ma di un indirizzo mail non certificato, i Consiglieri sottoscrivono l'**accordo** il cui schema è allegato al presente Regolamento accettando l'uso di tale strumento elettronico ordinario di notifica.

3. In mancanza di indirizzi di posta elettronica, la Segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità, al recapito fornito dal Consigliere Comunale. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, a cura della Segreteria Comunale ed entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- a. al/ai revisore/i dei conti;
- b. agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.

6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente del Consiglio disporrà l'affissione di appositi manifesti.

7. L'avviso di convocazione, a disposizione dei consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, è pubblicato sul sito internet del comune.

8. I Consiglieri, ricevuta la PEC o mail semplice, possono visionare la convocazione e i documenti inerenti la seduta presso la segreteria comunale, così come disposto dal successivo art. 18.

9. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle tecnologie elettroniche, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è spedito in forma cartacea a mezzo di raccomandata A/R al recapito fornito.

10. Di regola ai recapiti di posta elettronica, ad ogni effetto di legge, saranno notificati anche tutti gli atti relativi alla carica.

11. Ogni qual volta, nel presente Regolamento si usi l'espressione "consegna/notificazione dell'avviso di convocazione" si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di "trasmissione Elettronica dell'avviso convocazione" secondo le modalità di cui al presente articolo

Art. 17 **Ordine del giorno.**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente del Consiglio, in concerto con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 1. Le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 2. Le proposte del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Responsabili di settore;
 3. Le comunicazioni del Sindaco;
 4. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio;
 5. Le interrogazioni;
 6. Le mozioni;
 7. Le interpellanze;
 8. L'approvazione del verbale della seduta precedente;
 9. Le proposte delle autorità governative;
 10. Le proposte dell'autorità regionale;
 11. Da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 16.
5. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o anche ad altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza. Ove poi, non riconosca i motivi di urgenza, il Consiglio rinvia gli argomenti a nuova convocazione, previa osservanza dei termini normali fissati dalla legge, per la preventiva comunicazione ai Consiglieri.

Art. 18
Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di Segreteria o in un altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro le *48 ore* precedenti l'orario stabilito per l'inizio dell'adunanza. Mentre per le convocazioni d'urgenza, 24 ore prima della seduta, la documentazione è a disposizione nel momento stesso in cui viene effettuata la convocazione.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e dei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere può consultarli.

CAPO V
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 19
Insediamiento del Presidente.

1. Salvo le eccezioni di legge, il Presidente del Consiglio assume la presidenza delle adunanze del Consiglio.
2. In caso d'assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza spetta al Vice Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, all'Assessore più anziano; in mancanza di Assessori, al Consigliere più anziano tra i presenti.
3. L'anzianità è determinata in base al maggior numero di voti riportati e, nel caso di parità di voti, in base alla maggiore età.

Art. 20
Attribuzioni del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne dirige i lavori. Apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indica le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto, decide il Presidente del Consiglio, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione.
3. Nell'esercizio delle funzioni, il Presidente del Consiglio deve ispirarsi a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 21
Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per garantire il servizio d'ordine della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo risultare ciò dal processo verbale.
3. Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che comunque turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente del Consiglio ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza da parte del Presidente del Consiglio fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio verrà presieduto dal Vice Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza dal Consigliere più anziano.

Art 22

Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, della materia in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 23

Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le

funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente del Consiglio.

Art. 24

Scrutatori - Nomina – Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente del Consiglio designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 25

Dei posti e degli interventi.

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri.

Art. 26

Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se trascorsa un'ora non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente del Consiglio per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 27
Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio illustrano le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Sono consentite comunicazioni su circostanze che possono interessare il Consiglio. Sulle medesime ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere nell'ordine del giorno della successiva adunanza.
4. Possono essere discusse proposte, anche se non iscritte nell'ordine del giorno dei lavori, che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte a un fatto avveratosi, temuto o sperato, d'interesse locale o nazionale, e che non impegni il bilancio del Comune; né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione.
5. Altrettanto resta stabilito per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo.

Art. 28
Relazione introduttiva.

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio, o dell'Assessore al ramo, o dei relatori designati dalle Commissioni, o dai Consiglieri incaricati. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo stesso provvede ad illustrarla.
2. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa ai Consiglieri, prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

Art. 29
Disciplina degli interventi.

1. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, in un tempo non superiore a 10 minuti.
2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente del Consiglio per un richiamo al Regolamento.
3. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola, ma non più di una volta per un termine non superiore a 5 minuti, inoltre è consentita la formulazione delle proposte e la dichiarazione di voto, sempre in un tempo non superiore a 5 minuti.

4. In ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente, ove il Presidente del Consiglio, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.

Art. 30
Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 31
Esercizio del mandato elettivo.

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo annuale non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto nel verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere al verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

Art. 32
Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 33
Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisando i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 34
Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1. L'eventuale Assessore non Consigliere nominato conformemente a quanto previsto dal T. U. sugli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato rinvio di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 35
Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo e, se costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, degli altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 36
Formulazione delle proposte.

1. Su ciascun affare, qualsiasi Consigliere ha diritto di fare proposte per approvare, o respingere, o rinviare, o modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare controproposte.
2. Quando sull'argomento non sia stato prospettato alcun preciso provvedimento, è assunta come base la prima tra le proposte di deliberazione avanzate dai Consiglieri.
3. Le proposte di cui al comma precedente sono effettuate normalmente per iscritto mediante ordini del giorno ed emendamenti, nonché mozioni o schemi di deliberazione. Esse possono essere enunciate anche verbalmente nei loro termini essenziali: in tal caso sarà cura del Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario di puntualizzarle e tradurle formalmente per sottoporle successivamente al voto del Consiglio.
4. Le proposte medesime possono essere presentate avanti o durante la discussione, o anche immediatamente al termine di questa. In ogni caso, il Presidente del Consiglio, esaurito il dibattito, invita i Consiglieri a puntualizzare succintamente le loro proposte conclusive sull'argomento, ritirando o modificando anche le proposte eventualmente avanzate in precedenza.

Art. 37
Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
4. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 38
Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente del Consiglio.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 39 Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiede un Consigliere. Per questa votazione il Presidente del Consiglio indica il significato del "si" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente del Consiglio proclama l'esito.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente del Consiglio e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 40 Ordine di discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a. la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione della discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b. la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
 - c. l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d. gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e. gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f. le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da un Consigliere;

- g. il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza;
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente del Consiglio per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione senza altre formalità.

Art. 41
Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 42
Mozione d'ordine.

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente del Consiglio all'osservanza delle norme e sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

Art. 43
Dichiarazione e di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente del Consiglio, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussioni, per alzata di mano.

Art. 44
Dichiarazione di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia menzione del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

Art. 45
Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescrive un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficiente e iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VIII
DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 46
Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a. ingiuriose;
 - b. contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c. di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale vengano riportate le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 47

Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione; se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 48

Comunicazione delle decisioni del Consiglio.

1. Il Segretario Comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale, ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario Comunale trasmetterà, agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 50
Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 51
Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri Comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 52
Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.